



Direzione Prestazioni Previdenziali

CIRCOLARE N. 2 DEL 19/01/2010

ALLEGATI N. 8

- A tutti gli assicurati
- Agli Uffici Interregionali e Sedi Territoriali
- Alle Aree, Direzioni e Consulenze Professionali della Direzione Generale

LORO SEDI

- e, p.c., - Al Sig. Commissario Straordinario
- Al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza

LORO SEDI

Oggetto: Rinnovo delle pensioni anno 2010. Perequazione automatica. Provvedimenti vari.

Sommario: *Con la presente circolare si comunica che sono state completate le operazioni di rinnovo delle pensioni per l'anno 2010 con l'applicazione della perequazione automatica attribuita, in via previsionale, nella misura dello 0,7 per cento. Sono descritte le modalità di ricalcolo dei trattamenti, di perequazione cumulata e di tassazione.*

1. Perequazione automatica

Con effetto dal 1° gennaio 2010 è stato applicato l'aumento a titolo di perequazione automatica da attribuire alle pensioni in via previsionale nella misura dello 0,7 per cento stabilito con decreto del 19 novembre 2009, emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e della previdenza sociale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2009.

Inoltre, il predetto decreto stabilisce nella misura del 3,2 per cento l'aumento definitivo di perequazione automatica per l'anno 2009.

Il decreto del 20 novembre 2008, emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e della previdenza sociale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 12 dicembre 2008, aveva stabilito nella misura del 3,3 per cento l'aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni in via previsionale per l'anno 2009.

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

Pertanto, nel corso delle operazioni di rinnovo dell'anno 2010 è stata quantificata anche la differenza di perequazione relativa all'anno 2009, con uno scostamento dello 0,1% in meno rispetto all'aumento previsionale di cui si era tenuto conto nella precedente operazione di rinnovo, che è recuperata a decorrere dalla rata di gennaio 2010.

Il calcolo dell'incremento è stato effettuato applicando le disposizioni dell'art. 34, commi 1, 2, 3, 4, della legge 23 dicembre 1998 n. 448, dell'art. 69 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 e dell'art. 5, comma 6 del decreto legge 2 febbraio 2007, n. 81, convertito dalla legge n. 127/2007.

La rivalutazione ha interessato tutte le pensioni aventi decorrenza anteriore all'1/1/2010 e, sulla base del meccanismo stabilito dall'art. 69 della L.388/2000 e della modifica dettata dall'art. 5, comma 6 del D.L. 2.7.2007, n. 81, l'incremento è stato applicato nella misura del 100% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e nella misura ridotta del 75% per le fasce di importo eccedenti il quintuplo del minimo.

Infatti, il comma 6 dell'articolo 5 (interventi in materia pensionistica) della legge 127/2007 dispone che *“per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS, l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, per il triennio 2008-2010, nella misura del 100 per cento”*.

Di conseguenza, per l'anno 2010, la percentuale di aumento per variazione del costo vita è stata applicata con le seguenti modalità:

- per intero (0,7 per cento), sull'importo di pensione non eccedente il quintuplo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti;
- per il 75 per cento (0,525 per cento), per l'importo eccedente il quintuplo del trattamento minimo.

Anche per l'anno 2010 sono state applicate le disposizioni previste dall'art. 34 della L. 23 dicembre 1998 n. 448 che prevedono il calcolo dell'aumento di rivalutazione automatica sul cumulo dei trattamenti erogati sia dall'ENPALS che da Enti diversi, presenti nel Casellario centrale dei pensionati, istituito presso l'INPS, per ciascun pensionato.

Per l'anno 2010 su tali trattamenti è stato calcolato un incremento provvisorio per perequazione automatica in base ai dati contabili già acquisiti. L'importo di perequazione spettante sul trattamento complessivo è ripartito in proporzione agli importi delle pensioni.

Le operazioni di conguaglio saranno effettuate non appena saranno comunicati all'Ente i dati definitivi da parte del Casellario stesso.

Nell'allegato A sono indicati gli importi definitivi dei trattamenti minimi di pensione per il 2009, quelli attribuiti in via previsionale per il 2010 e descritte le fasce di pensione per l'applicazione degli aumenti di perequazione.

2. Incremento delle pensioni in favore dei soggetti disagiati di cui all'articolo 38, commi da 1 a 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (pensioni a 516,46 euro)

Il comma 5 dell'articolo 5 della Legge 127/2007 ha previsto che, per l'aumento delle pensioni in favore di soggetti disagiati di cui all'articolo 38, commi da 1 a 5 della Legge 448/2001 e all'articolo 39, commi 4, 5 e 8 della Legge 289/2002, per gli anni successivi al 2008 il limite di reddito annuo di euro 7.540,00 sia aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti rispetto all'anno precedente.

Pertanto, il limite di reddito per il diritto alla maggiorazione nell'anno 2010 è pari a euro 7.766,33.

Ai soli fini del reddito da considerare per l'attribuzione della maggiorazione sociale di cui all'art. 38 della Legge 448/2001, il comma 4 dell'articolo 5 del D.L. 81/2007, convertito nella Legge 127/2007, stabilisce che costituisce reddito la somma aggiuntiva di cui al comma 1 del medesimo articolo 5, ossia la cosiddetta "quattordicesima", per un importo pari a 156,00 euro.

Gli importi aggiornati sono riportati nell'allegato B.

3. Applicazione dell'art. 35 della legge 27 febbraio 2009, n. 14

A seguito delle operazioni di rinnovo si è provveduto all'aggiornamento delle procedure in funzione delle nuove disposizioni relative all'incidenza dei redditi, previsti dall'art. 35 della legge 27 febbraio 2009, n. 14.

Si riportano, di seguito, le innovazioni realizzate in conformità alla nuova normativa.

Dal 1° luglio di ciascun anno, le prestazioni previdenziali collegate al reddito sono erogate in considerazione dei redditi percepiti nell'anno precedente; i medesimi redditi hanno valore per la corresponsione delle prestazioni collegate al reddito fino al 30 giugno dell'anno successivo.

In sede di prima liquidazione si tiene conto dei redditi percepiti nell'anno di decorrenza della prestazione pensionistica, dichiarati in via presuntiva.

La nuova disciplina prevede la suddivisione delle diverse prestazioni collegate al reddito, ancorché attribuite sulla medesima pensione, in funzione della decorrenza della singola prestazione.

Pertanto, **l'anno di riferimento** per la verifica del diritto e per la quantificazione di ciascuna prestazione può essere differente, a seconda si tratti di prima liquidazione di una prestazione, ovvero di verifica del diritto a una prestazione già corrisposta negli anni precedenti.

Si sottolinea, quindi, che la decorrenza della prestazione collegata al reddito opera indipendentemente dalla decorrenza della pensione.

La norma ha introdotto anche il principio della distinzione fra l'anno di reddito da considerare per la verifica del diritto e della misura e l'anno da considerare per l'individuazione dei limiti di reddito.

Il criterio illustrato opera per tutte le pensioni.

3.1 Verifica del diritto e della misura di prestazione collegata al reddito

Per le prestazioni collegate al reddito in essere al momento di entrata in vigore della norma, la disciplina si applica a decorrere dal 1° luglio 2009.

Il reddito di riferimento per la verifica dell'erogazione è quello dell'anno precedente.

L'arco temporale di riferimento va dal 1° luglio dell'anno successivo fino al 30 giugno del secondo anno successivo.

I limiti di reddito ai quali fare riferimento sono quelli dell'anno in corso.

3.2 Prima liquidazione di una prestazione collegata al reddito

Per le prestazioni collegate al reddito con decorrenza dal 1° aprile 2009, data di entrata in vigore della norma, deve essere preso in considerazione il reddito dell'anno in corso, con riferimento ai limiti reddituali in vigore per lo stesso anno.

Tale criterio è il medesimo utilizzato precedentemente per le prestazioni pensionistiche.

Lo stesso reddito sarà utilizzato anche per la prima verifica successiva.

4. Tassazione delle pensioni

Le ritenute IRPEF sono state determinate sulla base delle disposizioni contenute nella Legge 27.12.2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27.12.2006 che aveva introdotto profonde modifiche alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (cfr. circolare n. 1 del 31.1.2007) e secondo i criteri illustrati con la circolare n.15 del 16.3.2007 dell'Agenzia delle Entrate (allegato C).

4.1 Detrazioni di imposta per familiari a carico

Le detrazioni d'imposta per familiari a carico sono rimaste invariate rispetto a quanto attualmente in vigore così come modificato dalla Legge Finanziaria per l'anno 2007 (cfr. circolare n. 1 del 31.12.2007); infatti, i soggetti che con il proprio reddito provvedono al mantenimento del coniuge, dei figli o di altri familiari usufruiscono dal 2007 di detrazioni diverse a seconda della persona fiscalmente a carico e dell'ammontare del reddito complessivo.

Gli importi delle detrazioni indicati dalla norma possono essere definiti "teorici" (detrazioni di base). Essi, infatti, diminuiscono progressivamente con l'aumentare del reddito complessivo posseduto nell'anno, fino ad annullarsi quando detto reddito arriva a 95.000,00 euro per le detrazioni dei figli e a 80.000,00 euro per quelle del coniuge e degli altri familiari.

Gli importi e le modalità di calcolo sono evidenziati nell'allegato C.

4.2 Richiesta di detrazioni di imposta per familiari a carico

Si ricorda che il comma 221 dell'articolo 1 della Legge 21.12.2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008) ha modificato l'articolo 23 del DPR n. 600/1973 disponendo che la richiesta delle detrazioni sia presentata annualmente dal percipiente che dichiara di avervi diritto indicando le condizioni di spettanza ed il codice fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle detrazioni.

Anche per l'anno 2010, sono state attribuite in via presuntiva, ai soggetti che ne usufruivano a dicembre 2009, le detrazioni per i familiari a carico.

Per facilitare la verifica dell'effettiva spettanza, il modello di richiesta sarà inviato a tutti i pensionati che beneficiano di detrazioni di imposta per familiari a carico.

Il modulo dovrà essere compilato e sottoscritto in ogni sua parte e tempestivamente restituito all'Ente in quanto condizione necessaria per poter continuare ad usufruire del beneficio fiscale.

Si rammenta che le detrazioni di imposta operano con riferimento al "soggetto" pensionato. Poiché la ritenuta IRPEF viene determinata sull'ammontare complessivo delle pensioni intestate al soggetto, siano esse erogate dall'ENPALS o da altri Enti, anche le detrazioni di imposta richieste operano sul medesimo ammontare pensionistico complessivo e sono ripartite sulle diverse prestazioni con il criterio della proporzionalità.

4.3 Detrazioni da applicare per le famiglie numerose

Per le famiglie numerose, individuate in nuclei con almeno quattro figli fiscalmente a carico, la legge finanziaria per il 2008 (art. 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n.

244) ha introdotto, in aggiunta alle detrazioni di imposta ordinarie, un'ulteriore detrazione di importo annuo pari a 1.200,00 euro (cfr. circolare n. 4 del 18.2.2008).

Detto importo spetta in misura piena e non dipende dal livello di reddito del beneficiario. Il beneficio per le famiglie numerose è stato erogato mensilmente in funzione della comunicazione relativa ai carichi familiari effettuata ai fini delle detrazioni fiscali.

L'attribuzione è stata effettuata in base ai criteri di seguito illustrati:

- 1) l'importo attribuito a titolo di bonus viene sommato alle detrazioni complessive per carichi di famiglia;
- 2) se l'importo spettante a titolo di bonus è maggiore dell'imposta netta, l'imposta netta viene portata a zero e si determina un credito pari alla differenza tra il *bonus* e l'imposta netta rimborsata. L'importo dell'imposta netta azzerata costituisce l'importo del bonus riconosciuto.

Nella certificazione fiscale a consuntivo (MOD. CUD 2010) sarà indicato l'ammontare della detrazione erogata.

5. Assoggettamento all'IRPEF degli emolumenti erogati ai titolari di più trattamenti pensionistici

E' stata effettuata la tassazione congiunta per tutti i titolari di più prestazioni.

L'art. 8 del Decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 prevede l'assoggettamento all'IRPEF nei confronti dei titolari di più trattamenti pensionistici, erogati da Enti diversi, sulla base del complesso dei trattamenti erogati dagli Enti.

Pertanto, per l'anno 2010, l'IRPEF relativa ai trattamenti interessati è stata calcolata, in via provvisoria, applicando l'aliquota in vigore per il 2009 in attesa che il Casellario Centrale delle pensioni comunichi i dati aggiornati necessari per l'aggiornamento dell'IRPEF mensile e relativi conguagli.

La tassazione congiunta per i titolari di più trattamenti pensionistici è stata operata in misura proporzionale, secondo le modalità previste dalla circolare n. 57 del 22 dicembre 2003 dell'Agenzia delle Entrate.

Anche per l'anno 2010 le ritenute IRPEF sono state determinate secondo i criteri dettati dalla legge finanziaria 2007.

6. Limiti di reddito per l'integrazione al minimo

Sono stati elevati gli importi a cui fare riferimento per la concessione dell'integrazione.

Nell'allegato D sono riportati i nuovi limiti di redditi vigenti per l'anno 2010 per beneficiare dell'integrazione al trattamento minimo ai sensi dell'art. 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638.

Nell'allegato E sono, inoltre, indicati i limiti di reddito annuo che escludono l'integrazione degli assegni di invalidità in applicazione dell'art. 1 della L. 12 giugno 1984, n. 222.

7. Incumulabilità delle pensioni ai superstiti con redditi del beneficiario e degli assegni di invalidità con redditi da lavoro del beneficiario

L'art. 1, comma 41 della L. 335/1995, prevede l'incumulabilità, ad esclusione dei casi in cui il nucleo familiare comprende i figli di minore età, studenti o inabili, di una quota parte della pensione in presenza di redditi del beneficiario.

Le percentuali di riduzione in rapporto all'entità dei redditi sono stabilite dalla tabella F allegata alla citata legge.

Sempre l'art. 1, comma 42 della suddetta legge, dispone l'incumulabilità di una quota parte degli assegni di invalidità con i redditi del beneficiario.

Le percentuali di riduzione sono stabilite dalla Tabella G allegata alla legge stessa.

Per i trattamenti di pensione aventi decorrenza anteriore all'entrata in vigore della legge 335/1995 – 1° settembre 1995 – è fatto salvo il trattamento più favorevole in godimento, con riassorbimento sui futuri miglioramenti, tra i quali vanno ricompresi gli aumenti a titolo di perequazione automatica.

Negli allegati G ed G1 sono riportate le percentuali di riduzione e l'entità dei redditi influenti per entrambe le fattispecie pensionistiche.

8. Cumulo tra pensioni e redditi da lavoro.

L'articolo 19 della Legge 6.8.2008, n.133 di conversione del D.L. 25.6.2008, n. 112 ha innovato la disciplina in materia di cumulo tra pensione e reddito da lavoro con particolare riguardo alle pensioni di anzianità e alle pensioni liquidate con il sistema contributivo.

La disciplina è stata illustrata nella circolare n. 1 del 14 gennaio 2009.

9. Tetto di retribuzione annua pensionabile per il 2010

Il tetto di retribuzione annua pensionabile per il 2010 è di € 42.364,00 valutabile in pensione nella misura dell'80%, corrispondente ad un importo mensile di € 2.607,02 in presenza di 40 anni di contribuzione.

Si ricorda che la retribuzione annua pensionabile costituisce la soglia cui fare riferimento per la determinazione delle fasce di retribuzione da utilizzare in pensione secondo aliquote decrescenti in applicazione dell'art. 21 - comma 6 - della legge n. 67/1988 e dell'art. 12 del D. Legislativo n. 503/1992 per le anzianità contributive maturate successivamente al 31.12.1992.

10. Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche

L'importo dell'addizionale regionale dovuta per l'anno 2009 è stato calcolato applicando le aliquote percentuali al reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini dell'IRPEF stessa, sulla base delle disposizioni adottate dalle rispettive leggi regionali.

L'addizionale sarà trattenuta in undici rate mensili uguali a partire dal mese di gennaio 2010.

Nell'allegato H è riportato il prospetto con le modalità di calcolo delle addizionali regionali per ogni Regione, con una sintesi delle relative disposizioni.

11. Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2009 e acconto dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2010.

A favore dei Comuni che hanno deliberato ai sensi del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, a norma dell'articolo 48, comma 10, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, si è provveduto al calcolo del saldo dell'imposta dovuta per l'anno 2009 nella misura stabilita dai Comuni stessi e ad effettuare la trattenuta con le stesse modalità dell'addizionale regionale.

L'acconto dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2010 sarà trattenuto in nove rate mensili a decorrere dal mese di marzo 2010.

12. Conguagli da rinnovo

Con il rinnovo dell'anno 2010 le procedure hanno provveduto a calcolare:

- il debito di perequazione per l'anno 2009. Il conguaglio riguarda le pensioni con decorrenza antecedente il 1° gennaio 2009 ed è stato calcolato, per ciascuna mensilità, in misura pari a -0,1% (differenza fra il 3,3 per cento attribuito in via previsionale ed il 3,2 per cento spettante in via definitiva);
- i conguagli per addizionale regionale e comunale per l'anno 2009.

13. Certificati di pensione 2010 e certificazione fiscale per i redditi conseguiti nell'anno 2009 (Mod. Cud)

Il certificato di pensione per l'anno 2010 (Mod. 20/b) è in corso di spedizione con allegata una lettera esplicativa sulla quale vengono riportati tutti gli elementi contabili che costituiscono l'importo di pensione erogato.

Sulla lettera sono riportate le informazioni relative alla perequazione automatica previsionale per l'anno 2010 e sulla perequazione definitiva per l'anno 2009.

E' previsto un apposito riquadro nel quale vengono riportate le informazioni relative alle ritenute per addizionale regionale e comunale.

Il certificato di pensione viene inviato all'indirizzo del pensionato.

La certificazione fiscale relativa ai redditi conseguiti ed alle ritenute operate nel 2009 di cui all'art. 7 bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600, sarà inviata agli interessati entro il 28 febbraio 2010.

Il modello CUD sarà spedito, in duplice copia, al domicilio dei pensionati con POSTEL unitamente alla richiesta dei redditi e al modello di dichiarazione annuale concernente il diritto alle detrazioni di imposta per familiari a carico.

Del contenuto della presente circolare si invita a voler dare la più ampia diffusione anche mediante avvisi nei locali aperti al pubblico.

IL DIRETTORE GENERALE
(Massimo Antichi)

IMPORTO DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI PER L'ANNO 2009
(valori definitivi)

	Mensile	Annuo
Importo trattamento minimo	€ 457,76	€ 5.950,88

Perequazione automatica delle pensioni dall'1.1.2009

aumento del 3,2%	fino a € 2.217,80 mensili
aumento del 2,4%	oltre € 2.217,80 mensili

IMPORTO AGGIUNTIVO
(art. 70, commi 7, 8, 9, e 10 della L. 388/2000 – finanziaria 2001)

Aumento massimo	Importo complessivo annuo delle pensioni - limite di importo -	Calcolo dell'aumento
€ 154,94	€ 6.105,82	limite di importo – imponibile pensioni
L'importo aggiuntivo viene attribuito a condizione che:		
il reddito IRPEF complessivo delle pensioni non superi il limite di € 8.926,32 (pensionato solo)	il reddito IRPEF complessivo delle pensioni non superi il limite di € 17.852,64 (pensionato coniugato)	

IMPORTO DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI PER L'ANNO 2010
(valori previsionali)

	Mensile	Annuo
Importo trattamento minimo	€ 460,97	€ 5.992,61

Perequazione automatica delle pensioni dall'1.1.2010

aumento del 0,7%	fino a € 2.288,80 mensili
aumento del 0,525%	oltre € 2.288,80 mensili

IMPORTO AGGIUNTIVO
(art. 70, commi 7, 8, 9, e 10 della L. 388/2000 – finanziaria 2001)

Aumento massimo	Importo complessivo annuo delle pensioni - limite di importo -	Calcolo dell'aumento
€ 154,94	€ 6.147,55	limite di importo – imponibile pensioni
L'importo aggiuntivo viene attribuito a condizione che:		
il reddito IRPEF comprensivo delle pensioni non superi il limite di € 8.988,92 (pensionato solo)	il reddito IRPEF comprensivo delle pensioni non superi il limite di € 17.977,83 (pensionato coniugato)	

DISPOSIZIONI LEGISLATIVE PER AUMENTI COSTO VITA

- A norma dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, con decorrenza dal 1994 gli aumenti a titolo di perequazione automatica si applicano sulla base del solo adeguamento al costo della vita con cadenza annuale ed effetto dal 1° novembre di ciascun anno, secondo i criteri previsti dall'articolo 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

- A norma dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, la percentuale di aumento per variazione del costo della vita si applica per intero sull'importo di pensione non eccedente il doppio del minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; per le fasce di importo comprese tra il doppio ed il triplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 90 per cento; per le fasce d'importo eccedenti il triplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 75 per cento.

- A norma dell'articolo 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con effetto dal 1995 il termine del 1° novembre stabilito, ai fini della perequazione automatica delle pensioni, dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è differito al 1° gennaio successivo di ogni anno.

- L'articolo 59, comma 13, della legge 30/12/1997, n. 449, dispone che sulle pensioni di importo superiore a cinque volte il trattamento minimo non spetta la perequazione automatica al costo della vita per l'anno 1998. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il minimo e inferiori a tale limite incrementato della quota di perequazione, l'aumento di perequazione per l'anno 1998 è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

- L'articolo 59, comma 13, della legge 30/12/1997, n. 449, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 1999 e per un periodo di tre anni l'indice di perequazione delle pensioni:

1. e' applicato nella misura del 30 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra cinque e otto volte il trattamento minimo INPS;

2. non trova applicazione per le fasce di importo superiori a otto volte il predetto trattamento minimo.

La legge finanziaria 2001 ha modificato la norma stabilendone l'efficacia per un periodo di soli due anni.

- La legge 23 dicembre 2000 n. 388 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2001) dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2001, la percentuale di aumento per variazione del costo della vita si applica per intero sull'importo di pensione non eccedente il triplo del minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; per le fasce di importo comprese tra il triplo ed il quintuplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 90 per cento; per le fasce d'importo eccedenti il quintuplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 75 per cento.

- Il comma 6 dell'articolo 5 (Interventi in materia pensionistica) della legge 127/2007 dispone che "*Per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS, l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni e' applicato, per il triennio 2008-2010, nella misura del 100 per cento*".

- Il comma 19 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007 n. 247, dispone che "*Per l'anno 2008, ai trattamenti pensionistici superiori a otto volte il trattamento minimo INPS, la rivalutazione automatica delle pensioni non è concessa. Per le fasce d'importo superiore a otto volte il trattamento minimo ed inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica, l'aumento di rivalutazione per l'anno 2008 è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato*".

ALLEGATO B**PENSIONI A 516,46 EURO
art. 38 L. 448/2001 – Finanziaria 2002
modificato dall'art. 5, comma 5 L. 127/2007**

Anno	Età		Limiti di reddito		Importo
			Non coniugato	Coniugato	
2002	60	inabili	€ 6.713,98	€ 11.271,34	€ 516,46
	65	contributi versati			
	70	età			
2003	60	inabili	€ 6.836,57	€ 11.503,44	€ 525,89
	65	contributi versati			
	70	età			
2004	60	inabili	€ 6.967,35	€ 11.750,96	€ 535,95
	65	contributi versati			
	70	età			
2005	60	inabili	€ 7.074,60	€ 11.953,89	€ 544,20
	65	contributi versati			
	70	età			
2006	60	inabili	€ 7.167,55	€ 12.129,91	€ 551,35
	65	contributi versati			
	70	età			
2007	60	inabili	€ 7.278,83	€ 12.340,51	€ 559,91
	65	contributi versati			
	70	età			
2008	60	inabili	€ 7.540,00	€ 12.687,74	€ 580,00
	65	contributi versati			
	70	età			
2009	60	inabili	€ 7.724,60	€ 13.037,18	€ 594,40
	65	contributi versati			
	70	età			
2010	60	inabili	€ 7.766,33	€ 13.116,22	€ 597,41
	65	contributi versati			
	70	età			

MAGGIORAZIONI SOCIALI DEI TRATTAMENTI MINIMI
art. 1 L. 29.12.1988 n. 544
modificato dall'art. 69, comma 3 L. 388/2000 – Finanziaria 2001

Anno	Età	Limiti di reddito		Importo
		Non coniugato	Coniugato	
2001	60	€ 335,79	€ 4.773,37	£. 50.000
	65	€ 1.074,32	€ 5.511,81	£. 160.000
	75	€ 1.208,51	€ 5.646,09	£. 180.000
2002	60	€ 335,79	€ 4.893,20	€ 25,82
	65	€ 1.074,32	€ 5.631,73	€ 82,63
	70	Vedi tab. "pensione 516,46 euro"		
2003	60	€ 335,79	€ 5.002,66	€ 25,82
	65	€ 1.074,32	€ 5.741,19	€ 82,63
	70	Vedi tab. "pensione 516,46 euro"		
2004	60	€ 335,79	€ 5.119,40	€ 25,82
	65	€ 1.074,32	€ 5.857,93	€ 82,63
	70	Vedi tab. "pensione 516,46 euro"		
2005	60	€ 335,79	€ 5.215,08	€ 25,82
	65	€ 1.074,32	€ 5.953,61	€ 82,63
	70	Vedi tab. "pensione 516,46 euro"		
2006	60	€ 335,79	€ 5.298,15	€ 25,82
	65	€ 1.074,32	€ 6.036,68	€ 82,63
	70	Vedi tab. "pensione 516,46 euro"		
2007	60	€ 335,79	€ 5.397,47	€ 25,82
	65	€ 1.074,32	€ 6.136,00	€ 82,63
	70	Vedi tab. "pensione 516,46 euro"		
2008	60	€ 335,79	€ 5.483,53	€ 25,82
	65	€ 1.074,32	€ 6.222,06	€ 82,63
	70	Vedi tab. "pensione 516,46 euro"		
2009	60	€ 335,79	€ 5.648,37	€ 25,82
	65	€ 1.074,32	€ 6.386,90	€ 82,63
	70	Vedi tab. "pensione 516,46 euro"		
2010	60	€ 335,79	€ 5.685,68	€ 25,82
	65	€ 1.074,32	€ 6.424,21	€ 82,63
	70	Vedi tab. "pensione 516,46 euro"		

ALLEGATO C**IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE IN VIGORE DALL' 1.1.2007**

Art. 3, comma 1, lettera b) del disegno di legge finanziaria 2007 che modifica l'art. 11 del TUIR (*Determinazione dell'imposta*)

1 - SCAGLIONI ANNUI D'IMPOSTA					
Reddito				Aliquota percentuale	Correttivo da detrarre
		Fino a	15.000,00	23%	0,00
Oltre	15.000,00	Fino a	28.000,00	27%	600,00
Oltre	28.000,00	Fino a	55.000,00	38%	3.680,00
Oltre	55.000,00	Fino a	75.000,00	41%	5.330,00
Oltre	75.000,00			43%	6.830,00

2 - SCAGLIONI MENSILI D'IMPOSTA					
Reddito				Aliquota percentuale	Correttivo da detrarre
		Fino a	1.250,00	23%	0,00
Oltre	1.250,00	Fino a	2.333,33	27%	50,00
Oltre	2.333,33	Fino a	4.583,33	38%	306,67
Oltre	4.583,33	Fino a	6.250,00	41%	444,17
Oltre	6.250,00			43%	569,17

DETRAZIONE PER CARICHI DI FAMIGLIA - Art. 3, comma 1, lettera c) del disegno di legge finanziaria 2007 che modifica l'art. 12 del TUIR (Detrazioni per carichi di famiglia)

3 - DETRAZIONE PER CARICHI DI FAMIGLIA DIVERSI DAL CONIUGE		
Familiare cui spetta la detrazione	Detrazione annua	note
Per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati	800,00	Nota 1
Per ciascun figlio di età inferiore a tre anni	900,00	Nota 1
Per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104	Importo base + 220,00 euro	Nota 1
Se più di tre figli a carico	la detrazione è aumentata di 200,00 euro per ciascun figlio a partire dal primo aumento = 200,00 * n. tot. figli	Nota 1
Per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile	750,00	Nota 2
Per primo figlio in mancanza del coniuge	Si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste per il coniuge (tabella 4)	
<p>La detrazione per carichi di famiglia spetta a condizione che le persone alle quali si riferisce possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.</p> <p>Le detrazioni per carichi di famiglia sono “rapportate a mese” e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.</p> <p><i>Se i rapporti sono pari a zero, minori di zero o uguali a 1, le detrazioni non competono; negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti, si assume nelle prime quattro cifre decimali.</i></p>		
<p>Nota 1: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000,00 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000,00 euro.</p> <p>Calcolo del coefficiente (C): $C: (95.000 - \text{reddito}) / 95.000$ Calcolo della detrazione: $IMP_DETR * C$</p> <p>Per ogni figlio successivo al primo l'importo di 95.000 euro è aumentato di 15.000 euro</p> <p>$95.000 + [(15.000 * (n. \text{tot. figli} - 1))]$</p>		
<p>Nota 2: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro.</p> <p>Calcolo del coefficiente (C): $C: (80.000 - \text{reddito}) / 80.000$ Calcolo della detrazione: $IMP_DETR * C$</p>		

4 - DETRAZIONE PER CONIUGE non legalmente ed effettivamente separato					
Reddito				Detrazione annua	note
		Fino a	15.000,00	800,00	Nota 1
Oltre	15.000,00	Fino a	29.000,00	690,00	
Oltre	29.000,00	Fino a	29.200,00	700,00	
Oltre	29.200,00	Fino a	34.700,00	710,00	
Oltre	34.700,00	Fino a	35.000,00	720,00	
Oltre	35.000,00	Fino a	35.100,00	710,00	
Oltre	35.100,00	Fino a	35.200,00	700,00	
Oltre	35.200,00	Fino a	40.000,00	690,00	
Oltre	40.000,00	Fino a	80.000,00	690,00	Nota 2
<p>La detrazione è “rapportata al periodo di pensione” dell’anno.</p> <p><i>Se il risultato dei rapporti è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.</i></p>					
<p>Nota1 : la detrazione è diminuita del prodotto tra 110,00 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra il reddito complessivo e 15.000,00 euro, se l’ammontare del reddito complessivo non supera 15.000,00 euro.</p> <p>Calcolo del coefficiente (C): $C = \text{reddito} / 15.000$</p> <p>Calcolo della diminuzione della detrazione (A): $A = 110 * C$</p> <p>Calcolo della detrazione: $800 - A$</p>					
<p>Nota 2: la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 80.000,00 euro diminuito del reddito complessivo e 40.000,00 euro.</p> <p>Calcolo del coefficiente (C): $C: (80.000 - \text{reddito}) / 40.000$</p> <p>Calcolo della detrazione: $690,00 * C$</p>					

DETRAZIONE PER REDDITI - Art. 3, comma 1, lettera d) del disegno di legge finanziaria 2007 che modifica l'art. 13 del TUIR (*Altre detrazioni*)

5 - DETRAZIONE PER REDDITI DI PENSIONE (per soggetti di età inferiore a 75 anni) (di cui all'articolo 49, comma 2, lett. A del TUIR)

Reddito				Detrazione annua	note
		Fino a	7.500,00	1.725,00	Nota 1
Oltre	7.500,00	Fino a	15.000,00	1.255,00	Nota 2
Oltre	15.000,00	Fino a	55.000,00	1.255,00	Nota 3
Oltre	55.000,00			0	

La detrazione è "**rapportata al periodo di pensione**" dell'anno.

Se il risultato dei rapporti è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.

Nota1 : L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690,00 euro.

La detrazione minima di € 690,00 è da intendersi di garanzia nel caso in cui la detrazione annua, rapportata al periodo di pensione infrannuale, determina un importo minore di 690,00 euro.

Nota 2: la detrazione è **umentata** del prodotto tra 470,00 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000,00 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.500,00 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.500,00 euro ma non a 15.000,00 euro.

Calcolo del coefficiente (C):

$$C = (15.000 - \text{reddito}) / 7.500$$

Calcolo dell'aumento della detrazione (A):

$$A = 470 * C$$

Calcolo della detrazione: 1.255,00 + A

Nota 3: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000,00 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000,00 euro.

Calcolo del coefficiente (C):

$$C: (55.000 - \text{reddito}) / 40.000$$

Calcolo della detrazione: 1.255,00 * C

6 - DETRAZIONE PER REDDITI DI PENSIONE <i>ultra75</i> (per soggetti di età pari o superiore a 75 anni) (di cui all'articolo 49, comma 2, lett. A del TUIR)					
Reddito				Detrazione annua	note
		Fino a	7.750,00	1.783,00	Nota 1
Oltre	7.750,00	Fino a	15.000,00	1.297,00	Nota 2
Oltre	15.000,00	Fino a	55.000,00	1.297,00	Nota 3
Oltre	55.000,00			0	
<p>La detrazione è “rapportata al periodo di pensione” dell'anno.</p> <p><i>Se il risultato dei rapporti è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.</i></p>					
<p>Nota 1: L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713,00 euro. La detrazione minima di € 713,00 è da intendersi di garanzia nel caso in cui la detrazione annua, rapportata al periodo di pensione infrannuale, determina un importo minore di 713,00 euro.</p>					
<p>Nota 2: la detrazione è augmentata del prodotto tra 486,00 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000,00 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.750,00 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.750,00 euro ma non a 15.000,00 euro.</p> <p>Calcolo del coefficiente (C): $C = (15.000 - \text{reddito}) / 7.750$ Calcolo dell'aumento della detrazione (A): $A = 486 * C$ Calcolo della detrazione: 1.297,00 + A</p>					
<p>Nota 3: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000,00 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000,00 euro.</p> <p>Calcolo del coefficiente (C): $C: (55.000 - \text{reddito}) / 40.000$ Calcolo della detrazione: 1.297,00 * C</p>					

ALLEGATO D**LIMITI DI REDDITO PER L'INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO**

Art. 6 L. 11 novembre 1983 n. 638

ANNO 1997	REDDITI PERSONALI	REDDITI PERSONALI CUMULATI CON I REDDITI DEL CONIUGE
decorrenza ante 1.1.94	17.837.300	--
decorrenze comprese nel 1994	17.837.300	44.593.250
decorrenze dall'1.1.95 in poi	17.837.300	35.674.600

ANNO 1998	REDDITI PERSONALI	REDDITI PERSONALI CUMULATI CON I REDDITI DEL CONIUGE
decorrenza ante 1.1.94	18.140.200	--
decorrenze comprese nel 1994	18.140.200	45.350.500
decorrenze dall'1.1.95 in poi	18.140.200	36.280.400

ANNO 1999	REDDITI PERSONALI	REDDITI PERSONALI CUMULATI CON I REDDITI DEL CONIUGE
decorrenza ante 1.1.94	18.466.500	--
decorrenze comprese nel 1994	18.466.500	46.166.250
decorrenze dall'1.1.95 in poi	18.466.500	36.933.000

ANNO 2000	REDDITI PERSONALI	REDDITI PERSONALI CUMULATI CON I REDDITI DEL CONIUGE
decorrenza ante 1.1.94	18.761.600	--
decorrenze comprese nel 1994	18.761.600	46.904.000
decorrenze dall'1.1.95 in poi	18.761.600	37.523.200

ANNO 2001	REDDITI PERSONALI	REDDITI PERSONALI CUMULATI CON I REDDITI DEL CONIUGE
decorrenza ante 1.1.94	19.249.100	--
decorrenze comprese nel 1994	19.249.100	48.122.750
decorrenze dall'1.1.95 in poi	19.249.100	38.498.200

ANNO 2002	REDDITI PERSONALI	REDDITI PERSONALI CUMULATI CON I REDDITI DEL CONIUGE
decorrenza ante 1.1.94	10.209,94	-
decorrenze comprese nel 1994	10.209,94	25.524,85
decorrenze dall'1.1.95 in poi	10.209,94	20.419,88

ANNO 2003	REDDITI PERSONALI	REDDITI PERSONALI CUMULATI CON I REDDITI DEL CONIUGE
decorrenza ante 1.1.94	10.455,12	-
decorrenze comprese nel 1994	10.455,12	26.137,80
decorrenze dall'1.1.95 in poi	10.455,12	20.910,24

ANNO 2004	REDDITI PERSONALI	REDDITI PERSONALI CUMULATI CON I REDDITI DEL CONIUGE
decorrenza ante 1.1.94	10.716,68	-
decorrenze comprese nel 1994	10.716,68	26.791,70
decorrenze dall'1.1.95 in poi	10.716,68	21.433,36

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

ANNO 2005	REDDITI PERSONALI	REDDITI PERSONALI CUMULATI CON I REDDITI DEL CONIUGE
decorrenza ante 1.1.94	10.931,18	-
decorrenze comprese nel 1994	10.931,18	27.327,95
decorrenze dall'1.1.95 in poi	10.931,18	21.862,36

ANNO 2006	REDDITI PERSONALI	REDDITI PERSONALI CUMULATI CON I REDDITI DEL CONIUGE
decorrenza ante 1.1.94	11.117,08	-
decorrenze comprese nel 1994	11.117,08	27.792,70
decorrenze dall'1.1.95 in poi	11.117,08	22.234,16

ANNO 2007	REDDITI PERSONALI	REDDITI PERSONALI CUMULATI CON I REDDITI DEL CONIUGE
decorrenza ante 1.1.94	11.339,64	-
decorrenze comprese nel 1994	11.339,64	28.349,10
decorrenze dall'1.1.95 in poi	11.339,64	22.679,28

ANNO 2008	REDDITI PERSONALI	REDDITI PERSONALI CUMULATI CON I REDDITI DEL CONIUGE
decorrenza ante 1.1.94	11.532,56	-
decorrenze comprese nel 1994	11.532,56	28.831,40
decorrenze dall'1.1.95 in poi	11.532,56	23.065,12

ANNO 2009	REDDITI PERSONALI	REDDITI PERSONALI CUMULATI CON I REDDITI DEL CONIUGE
decorrenza ante 1.1.94	11.901,76	-
decorrenze comprese nel 1994	11.901,76	29.754,40
decorrenze dall'1.1.95 in poi	11.901,76	23.803,52

ANNO 2010	REDDITI PERSONALI	REDDITI PERSONALI CUMULATI CON I REDDITI DEL CONIUGE
decorrenza ante 1.1.94	11.985,22	-
decorrenze comprese nel 1994	11.985,22	29.963,05
decorrenze dall'1.1.95 in poi	11.985,22	23.970,44

Alle pensioni liquidate **con decorrenza nell'anno 1994** a soggetti coniugati, non legalmente ed effettivamente separati, l'integrazione al minimo non spetta se il pensionato possiede redditi propri per un importo superiore a 2 volte l'ammontare annuo del minimo, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio, ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a 5 volte il predetto minimo annuo (art. 4 del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, come modificato dall'art. 11, comma 38, della L. 24 dicembre 1993, n. 537).

Alle pensioni liquidate **con decorrenza successiva all'anno 1994** a soggetti coniugati, non legalmente ed effettivamente separati, l'integrazione al minimo non spetta se il pensionato possiede redditi propri per un importo superiore a 2 volte l'ammontare annuo del minimo, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio, ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a 4 volte il predetto minimo annuo (art. 2, comma 14, della L. 8 agosto 1995, n. 335).

INTEGRAZIONE DEGLI ASSEGNI DI INVALIDITA'

Articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222

1. LIMITI DI REDDITO ANNUO CHE ESCLUDONO L'INTEGRAZIONE DEGLI ASSEGNI DI INVALIDITA'		
Anno	Pensionato solo	Pensionato coniugato
1994	Oltre £. 9.007.000	Oltre £. 13.510.500
1995	Oltre £. 9.282.000	Oltre £. 13.923.000
1996	Oltre £. 12.480.000	Oltre £. 18.720.000
1997	Oltre £. 12.966.200	Oltre £. 19.449.300
1998	Oltre £. 13.187.200	Oltre £. 19.780.800
1999	Oltre £. 16.025.100	Oltre £. 24.037.650
2000	Oltre £. 16.749.200	Oltre £. 25.123.800
2001	Oltre £. 17.184.700	Oltre £. 25.777.050
euro		
2002	Oltre € 9.114,82	Oltre € 13.672,23
2003	Oltre € 9.333,74	Oltre € 14.000,61
2004	Oltre € 9.567,22	Oltre € 14.350,83
2005	Oltre € 9.758,58	Oltre € 14.637,87
2006	Oltre € 9.924,72	Oltre € 14.887,08
2007	Oltre € 10.123,36	Oltre € 15.185,04
2008	Oltre € 10.295,48	Oltre € 15.443,22
2009	Oltre € 10.625,16	Oltre € 15.937,74
2010	Oltre € 10.699,78	Oltre € 16.049,67

ALLEGATO F

**ASSEGNO MENSILE PER L'ASSISTENZA PERSONALE E CONTINUATIVA AI
PENSIONATI DI INABILITA'**

Articolo 5 della legge 12 giugno 1984, n. 222

decorrenza	importo mensile
1.8.1984	285.000
1.7.1985	315.000
1.7.1987	372.000
1.7.1989	421.000
1.7.1991	496.000
1.1.1994	580.000
1.1.1996	639.000
1.1.1999	704.000
1.7.2000	715.000
1.7.2001	734.000
euro	
1.1.2002	379,08
1.7.2002	389,32
1.7.2003	398,66
1.1.2004	406,99
1.7.2005	415,13
1.7.2006	422,19
1.7.2007	430,63
1.1.2008	457,67
1.7.2009	472,45

ALLEGATO G

CUMULO DELLE PENSIONI AI SUPERSTITI CON I REDDITI DEL BENEFICIARIO

Art. 1, comma 41, Legge 8 Agosto 1995, n. 335 – Tabella F

1. LIMITI DI REDDITO	
Ammontare dei redditi	Percentuale di riduzione
Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo Pensioni Lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.	25% dell'importo della pensione
Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo Pensioni Lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.	40% dell'importo della pensione
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo Pensioni Lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.	50% dell'importo della pensione

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

2. IMPORTI DEI LIMITI DI REDDITO		
Anno	Ammontare dei redditi	Percentuale di riduzione
1999	fino a £. 27.699.750	Nessuna
	da £. 27.699.750 a £. 36.933.000	25%
	da £. 36.933.000 a £. 46.166.250	40%
	da £. 46.166.250 in poi	50%
2000	fino a £. 28.142.400	Nessuna
	da £. 28.142.400 a £. 37.523.200	25%
	da £. 37.523.200 a £. 46.904.000	40%
	da £. 46.904.000 in poi	50%
2001	fino a £. 28.873.650	Nessuna
	da £. 28.873.650 a £. 38.498.200	25%
	da £. 38.498.200 a £. 48.122.750	40%
	da £. 48.122.750 in poi	50%
euro		
2002	fino a euro 15.314,91	Nessuna
	da euro 15.314,91 a euro 20.419,88	25%
	da euro 20.419,88 a euro 25.524,85	40%
	da euro 25.524,85 in poi	50%
2003	fino a euro 15.682,68	Nessuna
	da euro 15.682,68 fino a euro 20.910,24	25%
	da euro 20.910,24 fino a euro 26.137,80	40%
	da euro 26.137,80 in poi	50%
2004	fino a euro 16.075,02	Nessuna
	da euro 16.075,02 fino a euro 21.433,36	25%
	da euro 21.433,36 fino a euro 26.791,70	40%
	da euro 26.791,70 in poi	50%
2005	fino a euro 16.396,77	Nessuna
	da euro 16.396,77 fino a euro 21.862,36	25%
	da euro 21.862,36 fino a euro 27.327,95	40%
	da euro 27.327,95 in poi	50%
2006	fino a euro 16.675,62	Nessuna
	da euro 16.675,62 fino a euro 22.234,16	25%
	da euro 22.234,16 fino a euro 27.792,70	40%
	da euro 27.792,70 in poi	50%
2007	fino a euro 17.009,46	Nessuna
	da euro 17.009,46 fino a euro 22.679,28	25%
	da euro 22.679,28 fino a euro 28.349,10	40%
	da euro 28.349,10 in poi	50%
2008	fino a euro 17.298,84	Nessuna
	da euro 17.298,84 fino a euro 23.065,12	25%
	da euro 23.065,12 fino a euro 28.831,40	40%
	da euro 28.831,40 in poi	50%
2009	fino a euro 17.852,64	Nessuna
	da euro 17.852,64 fino a euro 23.803,52	25%
	da euro 23.803,52 fino a euro 29.754,40	40%
	da euro 29.754,40 in poi	50%
2010	fino a euro 17.977,83	Nessuna
	da euro 17.977,83 fino a euro 23.970,44	25%
	da euro 23.970,44 fino a euro 29.963,05	40%
	da euro 29.963,05 in poi	50%

ALLEGATO G/1

CUMULO DEGLI ASSEGNI DI INVALIDITA' CON I REDDITI DEL BENEFICIARIO

Art. 1, comma 42, Legge 8 Agosto 1995, n. 335 – Tabella G

1. LIMITI DI REDDITO	
Ammontare dei redditi	Percentuale di riduzione
Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo Pensioni Lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.	25% dell'importo dell' assegno
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo Pensioni Lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.	50% dell'importo dell' assegno

2. IMPORTI DEI LIMITI DI REDDITO		
Anno	Ammontare dei redditi	Percentuale di riduzione
1999	fino a £. 36.933.000	Nessuna
	da £. 36.933.000 a £. 46.166.250	25%
	da £. 46.166.250 in poi	50%
2000	fino a £. 37.523.200	Nessuna
	da £. 37.523.200 a £. 46.904.000	25%
	da £. 46.904.000 in poi	50%
2001	fino a £. 38.498.200	Nessuna
	da £. 38.498.200 a £. 48.122.750	25%
	da £. 48.122.750 in poi	50%
euro		
2002	fino a euro 20.419,88	Nessuna
	da euro 20.419,88 a euro 25.524,85	25%
	da euro 25.524,85 in poi	50%
2003	fino a euro 20.910,24	Nessuna
	da euro 20.910,24 fino a euro 26.137,80	25%
	da euro 26.137,80 in poi	50%
2004	fino a euro 21.433,36	Nessuna
	da euro 21.433,36 fino a euro 26.791,70	25%
	da euro 26.791,70 in poi	50%
2005	fino a euro 21.862,36	Nessuna
	da euro 21.862,36 fino a euro 27.327,95	25%
	da euro 27.327,95 in poi	50%
2006	fino a euro 22.234,16	Nessuna
	da euro 22.234,16 fino a euro 27.792,70	25%
	da euro 27.792,70 in poi	50%
2007	fino a euro 22.679,28	Nessuna
	da euro 22.679,28 fino a euro 28.349,10	25%
	da euro 28.349,10 in poi	50%
2008	fino a euro 23.065,12	Nessuna
	da euro 23.065,12 fino a euro 28.831,40	25%
	da euro 28.831,40 in poi	50%
2009	fino a euro 23.803,52	Nessuna
	da euro 23.803,52 fino a euro 29.754,40	25%
	da euro 29.754,40 in poi	50%
2010	fino a euro 23.970,44	Nessuna
	da euro 23.970,44 fino a euro 29.963,05	25%
	da euro 29.963,05 in poi	50%

ALLEGATO H

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

Art. 50, comma 3, D. Lgs. N. 446/1997

Codice regione	Regione	Scaglioni di reddito		Aliquota aggiuntiva	Aliquota totale	Correttivo da detrarre	Riferimenti normativi
01	Abruzzo	qualsiasi			1,40%		Legge Regionale 12.12.2006, n. 44 (G.U. n. 297 del 22.12.2006)
02	Basilicata	qualsiasi			0,90%		
03	Bolzano	qualsiasi			0,90%		
04	Calabria	qualsiasi			1,40%		Legge Regionale 28.12.2006 n. 42 (pubblicata sul BUR n. 36 del 29.12.2006)
05	Campania	qualsiasi			1,40%		Regione con squilibrio economico-finanziario della spesa sanitaria nel 2006. Art. 1, comma 174, L. 30.12.2004, n. 311, modificato dall'art. 1, comma 277, L. 23.12.2005, n. 266
06	Emilia Romagna		fino a euro 15.000,00		1,10%	si applica l'intera %	Legge Regionale 20 dicembre 2006, n. 19 (B.U. n. 185 del 20.12.2006)
		oltre euro 15.000,00	fino a euro 20.000,00		1,20%		
		oltre euro 20.000,00	fino a euro 25.000,00		1,30%		
		oltre euro 25.000,00			1,40%		
07	Friuli Venezia Giulia	qualsiasi			0,90%		
08	Lazio	qualsiasi			1,40%		Deliberazione Giunta Regionale n. 748 del 27 ottobre 2006 (G.U. n. 265 del 14.11.2006)

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

09	Liguria		fino a euro 30.000,00		0,90%	si applica l'intera %	Art. 1 e 2 Legge Regionale 21 ottobre 2009, n. 43 (pubblicata sul Burl n. 18 del 21.10.2009)	
		oltre euro 30.000,01	fino a euro 30.152,13	(1,40% * imponibile) – [(0,986 * (30.152,13 – imponibile)]				
		oltre euro 30.152,13			1,40%			
10	Lombardia		fino a euro 15.493,71		0,90%	15,49371	Legge Regionale 28 dicembre 2007, n. 35 (BUR 29 dicembre 2007 n. 52 – Supplemento straordinario n. 2)	
		oltre euro 15.493,71	fino a euro 30.987,41	0,40%	1,30%			
		oltre euro 30.987,41		0,10%	1,40%			46,48113
11	Marche		fino a euro 15.500,00		0,90%	46,50	Legge Regionale 11 ottobre 2005, n. 24 (B.U.R. 14 ottobre 2005, n. 89)	
		oltre euro 15.500,00	fino a euro 31.000,00	0,30%	1,20%			
		oltre euro 31.000,00		0,20%	1,40%			108,50
12	Molise	qualsiasi			1,40%		Legge Regionale 28 dicembre 2006, n. 42 (G.U. n. 302 del 30.12.2006)	
13	Piemonte		fino a euro 15.000,00		0,90%	si applica l'intera %	Legge Regionale n. 35 del 30 dicembre 2008 (B.U. n. 53 del 31.12.2008 – S.O. n. 1 del 2.1.2009)	
		oltre euro 15.000,00	fino a euro 22.000,00	0,30%	1,20%			
		oltre euro 22.000,00		0,20%	1,40%			
14	Puglia		fino a euro 28.000,00		0,90%	si applica l'intera %	Deliberazione n. 2204 del 18 dicembre 2007 (G.U. n. 298 del 24.12.2007)	
		oltre euro 28.000,00		0,50%	1,40%			
15	Sardegna	qualsiasi			0,90%			
16	Sicilia	qualsiasi			1,40%		Regione con squilibrio economico-finanziario della spesa sanitaria nel 2006. Art. 1, comma 174, L. 30.12.2004, n. 311, modificato dall'art. 1, comma 277, L. 23.12.2005, n. 266	
17	Toscana	qualsiasi			0,90%			
18	Trento	qualsiasi			0,90%			

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

19	Umbria		fino a euro 15.000,00		0,90%	si applica l'intera %	Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2001, n. 1631 - Gazzetta Regionale n. 64 del 31.12.2001 – G.U. n. 300 del 28.12.2001 (pubblicata ai sensi art.3 – bis, legge n.405 del 16.11.2001)	
			oltre euro 15.000,00		0,20%			1,10%
20	Valle D'Aosta	qualsiasi				0,90%		
21	Veneto		fino a euro 29.500,00		0,90%		Legge Regionale 17 dicembre 2007, n. 36 (G.U. n. 298 del 24.12.2007)	
			fino a euro 50.000,00	Con 3 figli a carico	0,90%			
			fino a euro 50.000,00 + [10.000,00 * (num. figli - 3)]	Con più di 3 figli a carico	0,90%			
		<p>Per i soggetti aventi un reddito imponibile, ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF, non superiore a euro 50.000,00 aventi fiscalmente a carico, ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, tre figli. Qualora i figli siano a carico di più soggetti, l'aliquota dello 0,9 per cento si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili, ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF, non sia superiore a euro 50.000,00. La soglia del reddito imponibile di cui al presente comma è innalzata di euro 10.000,00 per ogni figlio a carico oltre il terzo.</p>						
			fino a euro 45.000,00	Con soggetti disabili	0,90%			
		<p>Per i disabili aventi un reddito imponibile, ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF, non superiore a euro 45.000,00 e per i soggetti con a carico fiscalmente, ai sensi dell'articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, un disabile e aventi un reddito imponibile, ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF, non superiore a euro 45.000,00. Qualora il disabile sia a carico di più soggetti, l'aliquota dello 0,9 per cento si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili, ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF, non sia superiore a euro 45.000,00. Ai fini della presente legge, per disabile si intende il soggetto in situazione di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.</p>						
			oltre euro 29.501,00	fino a euro 29.650,00		Vedi formula		
<p>Formula di calcolo dell'aliquota di addizionale per redditi compresi tra 29.501,00 e 29.650,00</p> $\text{Aliquota \%} = [1 - (29.235,00 / \text{imponibile})] * 100$ <p>L'aliquota così determinata è arrotondata alla quarta cifra decimale; l'ultima cifra decimale è arrotondata per eccesso o per difetto a seconda che la cifra decimale immediatamente successiva sia non inferiore o inferiore a cinque.</p>								
	oltre euro 29.650,00				1,40%	si applica l'intera %		